CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANDREA GUALTIERI E LA COOPERATIVA SOCIALE IN VOLO RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DOTT. MAURIZIO CECCOLI

TRA

L'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino con sede legale in via V. Scialoja n. 20 – Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino, C.O.E SM 02298 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Gualtieri (art. 11 Legge n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/2016;

E

La Cooperativa sociale In Volo con sede legale in via Magnolia n. 4 – Domagnano – Repubblica di San Marino, C.O.E. SM 23939, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Maurizio Ceccoli nato il 31/05/1978 a San Marino

PREMESSO

- che l'art. 15 , comma d), della legge n°71 del 29 maggio 1991 "Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit" stabilisce che "lo Stato può distaccare personale salariato od impiegatizio per svolgere attività di sostegno e supporto all'attività dei laboratori per un tempo determinato, concordato con apposita convenzione, conservando a proprio carico il trattamento economico dello stesso";
- che la Cooperativa sociale In Volo svolge la propria attività secondo il seguente oggetto sociale: "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei soci mediante lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, anche attraverso lo svolgimento di attività di impresa, commerciale e di servizi" e che, per il raggiungimento dello scopo della cooperativa essa può "creare iniziative volte a perseguire l'inserimento e il reinserimento sociale lavorativo della fasce deboli e dei soggetti svantaggiati";
- che l'attività di cui trattasi è svolta nella sede operativa indicata al successivo articolo 1) in forma diurna;
- che la Cooperativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Legge sulle cooperative sociali
- che la Cooperativa sociale in Volo mette a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e risponde ai requisiti prescritti dalla Legge;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa vigente (Legge 31/1998 in materia di informazione, formazione e addestramento del personale);

- che da parte del Dipartimento Socio-Sanitario Salute Mentale - Medicina Generale, del Servizio di Igiene Ambientale è stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalità necessari per l'attuazione dei programmi socio-sanitari e socio-educativi previsti ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Cooperativa sociale In Volo mette a disposizione del Dipartimento Socio-Sanitario UOSD Disabilità e Assistenza Residenziale n° 10 posti presso la propria sede operativa situata a Serravalle di via Guardia di Rocca n. 13 *laboratorio terapeutico* , per utenti con disabilità intellettiva.
L'inserimento all'interno del laboratorio terapeutico lavorativo avviene su richiesta del Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale ed è subordinato all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del Progetto Riabilitativo (elaborato in accordo tra Servizio Inviante, équipe di servizio e della Cooperativa, familiari e utente), sulle metodologie di intervento e sul regolamento della Cooperativa.
Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Articolo 2
INSERIMENTO NEL LABORATORIO TERAPEUTICO-LAVORATIVO

Per ciascun soggetto inserito presso il laboratorio terapeutico riabilitativo nella sede operativa della Cooperativa sociale In Volo, l'équipe della Cooperativa provvede a predisporre un progetto riabilitativo finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto in accordo con il Servizio Inviante.
In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Inviante, anche in riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse disponibili che possono favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.
Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.
Nella stesura dei progetti, l'èquipe della Cooperativa sociale In Volo si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e a evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Articolo 3
VERIFICHE PERIODICHE

Il Servizio Inviante verifica periodicamente l'andamento del programma socio-riabilitativo del singolo utente e, ove necessario, concorda con l'èquipe operativa eventuali variazioni.

Articolo 4
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di inserimento terapeutico-lavorativo concordato per ciascun soggetto, i Referenti della Cooperativa sociale In Volo e dei Servizi Invianti verificano congiuntamente i risultati conseguiti.
Nel caso in cui emerga la necessità di un prolungamento del periodo di inserimento, il trattamento può continuare per un periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.
La Cooperativa sociale In Volo si impegna a comunicare immediatamente al Servizio Inviante ogni eventuale interruzione del programma terapeutico da parte degli utenti inseriti.

Articolo 5
TRASMISSIONE DEI DATI INFORMATIVI

La Cooperativa sociale In Volo si impegna a trasmettere al Servizio Inviante una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

Articolo 6
DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1° Giugno 2018 al 31 Maggio 2021, salvo recesso anticipato di una delle parti da comunicare con formale preavviso di almeno 60 giorni.
Le parti hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione a seguito di ripetute inadempienze agli obblighi assunti con la stessa o per gravi inosservanze della vigente normativa compresa quella relativa ai requisiti autorizzativi. Il rinnovo della convenzione sarà oggetto di accordo fra le parti.

Articolo 7
RISERVATEZZA

La Cooperativa sociale In Volo si impegna a osservare il segreto professionale e la correttezza deontologica, garantendo, ora per allora, che le informazioni concernenti gli utenti della U.O.S.D. Disabilità e Assistenza Residenziale -Dipartimento Socio Sanitario-, di cui il personale della Cooperativa verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività lavorativa insieme all'utente, saranno tenute strettamente riservate e non saranno rivelate a terzi se non per ragioni strettamente

connesse all'espletamento dell'incarico, come da legge in materia –legge n. 160/2011 – anche in relazione alle sanzioni derivanti dal non responsabile utilizzo dei dati.

Articolo 8
CONTRAOVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazoione all'interpretazione, validità, esecuzione, scioglimento del presente contratto dovrà essere contestata per iscritto e sarà devolute al Foro competente ovvero quello della Repubblica di San Marino.

San Marino, lì 14/06/2018

Istituto per la Sicurezza Sociale
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Gualtieri

Cooperativa Sociale In Volo
L'Amministratore Unico
Dott. Maurizio Ceccoli

InVolo
Cooperativa Sociale
Via Magnolia, 4 - 47895 Domagnano (RSM)
Cod.Oper.Econ: SM 23939